

Consultazione sulla bozza di RTS sul processo di approvazione dei white papers per gli ARTs (token collegati ad attività) emessi da istituti di credito ai sensi dell'art. 17, paragrafo 8, del MiCAR

Sintesi

Il testo di consultazione dell'EBA analizzato contiene la bozza di RTS sul processo di approvazione dei white paper per gli ARTs emessi da istituti di credito, che l'EBA, in collaborazione con l'ESMA e la BCE, ha il compito di sviluppare ai sensi dell'art. 17, paragrafo 8, del MiCAR.

Il MiCAR consente l'emissione di ARTs da parte di istituti di credito stabiliti nell'UE e da parte di persone giuridiche o imprese, autorizzate o esentate ai sensi del titolo III. Gli istituti creditizi che intendono emettere ARTs non necessitano di una specifica autorizzazione ai sensi del regolamento. Gli istituti di credito sono tenuti a notificare all'autorità competente del paese d'origine, designata ai sensi del MiCAR, gli elementi che le consentono di verificare la capacità dell'ente di emettere ARTs. Inoltre, l'istituto creditizio deve produrre un white paper per informare i potenziali possessori dei token sulle caratteristiche e sui rischi degli ARTs, che dev'essere approvato dall'autorità nazionale competente prima della pubblicazione.

Al fine di garantire un approccio armonizzato in tutta l'Unione rispetto alla procedura di approvazione dei white paper degli ARTs prodotti dagli istituti di credito, l'art. 17, paragrafo 8, del MiCAR impone all'EBA, in stretta cooperazione con l'ESMA e la BCE, di elaborare progetti di RTS per specificare la procedura per l'approvazione del white paper. La presente bozza di RTS mira quindi ad armonizzare le diverse fasi della procedura di approvazione, per garantire istruzioni chiare e tempistiche fisse agli enti creditizi che intendono emettere ARTs.

Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di approvazione di un white paper da parte dell'autorità competente, essa ne valuta la completezza rispetto ai requisiti posti dal MiCAR. Quando il white paper è considerato completo dall'autorità competente, l'autorità competente rilascia al richiedente una conferma di ricevimento del white paper completo per via elettronica, che fissa la data da cui esso è da considerarsi completo. Secondo Anasf, il periodo stabilito di 20 giorni lavorativi per la valutazione della completezza del white paper sulle cripto-attività fornisce al mercato una scadenza certa per effettuare tali valutazioni, ed è un segnale molto positivo di efficienza sistemica.

Nel caso in cui l'autorità competente concluda che il white paper non sia completo ai sensi del MiCAR, essa dovrà informare l'istituto di credito delle informazioni mancanti e dovrà definire una scadenza (si massimo 20 giorni lavorativi) entro la quale l'ente creditizio dovrà fornire le informazioni mancanti.

Le informazioni del white paper completo andranno trasmesse alla BCE (o a una banca centrale diversa, se del caso) e quest'ultima avrà a disposizione 20 giorni lavorativi di tempo per emettere un proprio parere positivo o negativo sull'emissione dell'ART in oggetto. A seguito dell'emissione del parere positivo o del termine del periodo di 20 giorni lavorativi appena indicato, l'autorità può presentare all'ente creditizio una richiesta di modifica del white paper. La scadenza per fornire il white paper rivisto come richiesto non dovrà eccedere i 10 giorni lavorativi successivi all'emissione della richiesta di modifica. L'Associazione ritiene che il termine per la presentazione del white paper aggiornato sulle cripto-attività richiesto

dall'autorità competente non debba superare i 20 giorni lavorativi (anziché 10 giorni lavorativi) successivi all'emissione della richiesta di modifica da parte dell'autorità competente: questo al fine di allineare la scadenza in oggetto alle precedenti scadenze di 20 giorni lavorativi incluse nell'RTS.

L'autorità competente, al termine del processo, dovrà notificare agli enti creditizi la sua decisione finale in merito all'approvazione del white entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del white paper modificato o, nel caso in cui non siano stati richieste modifiche al white paper originale, entro i 5 giorni lavorativi successivi al parere positivo da parte della BCE (o di una banca centrale), o ancora a seguito del termine del periodo di 20 giorni lavorativi nel caso in cui non sia pervenuto alcun parere all'autorità competente.

In generale, Anasf ritiene che le disposizioni contenute negli RTS vadano nel verso giusto e portino a un miglioramento sensibile dell'efficienza sistemica.